


ATTO N. 2369

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 2110 del 29.12.2004)*

“Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo vitivinicolo”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 3.1.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 3.1.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REG. (CE) 17 MAGGIO 1999 N. 1493 PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE VITICOLO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/12/2004 n. 2110

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive, avente per oggetto: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale viticolo";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale viticolo", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore pro-tempore all'Agricoltura di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :


IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 per le violazioni in materia di potenziale viticolo."



R E L A Z I O N E

Il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo oltre a reiterare il divieto di impianto di nuovi vigneti operante dalla fine degli anni settanta, ha previsto al Titolo II, la possibilità di regolarizzare i vigneti eventualmente impiantati anteriormente al 1 settembre 1998 in difformità della normativa vigente. Tale opportunità veniva concessa in considerazione delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nella costituzione di uno schedario viticolo capace di controllare efficacemente il patrimonio viticolo nazionale. Successivamente con il Reg. (CE) n. 1227/00, relativo alle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 la UE ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di fruizione della deroga da parte degli Stati membri (capo II). Con decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99" sono state determinate le relative sanzioni per le violazioni in materia di potenziale viticolo, vinificazione, distillazione.

Le Regioni hanno quindi avviato le procedure amministrative necessarie alla concessione della deroga per i vigneti impiantati in difformità della normativa in vigore.

Successivamente è stata approvata la legge 28 dicembre 2001, n. 448, il cui art. 64 recante "Modifiche all'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260" oltre a ridurre gli importi delle sanzioni amministrative, ha introdotto una data limite (1 settembre 1993), prima della quale i vigneti erano da considerare di fatto regolari.

A seguito dell'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Regione dell'Umbria insieme ad altre regioni, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, con la motivazione che lo Stato, nel disciplinare le sanzioni amministrative applicabili all'impianto abusivo di vigneti, invaderebbe un ambito materiale di competenza residuale delle Regioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 12 del 13 gennaio 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge n. 448/01.

Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della legge n. 448/01 e la sentenza della Corte Costituzionali la Regione dell'Umbria ha proceduto all'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 completando l'istruttoria delle domande con l'emissione dei provvedimenti di regolarizzazione e l'irrogazione delle relative sanzioni. Questo per poter concludere tutte le operazioni amministrative entro il termine del 31 luglio 2004 stabilito con regolamento comunitario.

Di recente è stato approvato il Reg. (CE) n. 1389 del 30 luglio 2004, che ha ulteriormente prorogato il termine per concedere la regolarizzazione dei vigneti al 31 luglio 2005.

La sentenza di illegittimità dell'art. 64 pronunciata dalla Corte Costituzionale non consente tuttavia l'ultimazione dell'iter amministrativo delle pratiche ancora da istruire per difetto di norma.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di una norma regionale per ovviare al vuoto legislativo creatosi.

In considerazione dello stato di avanzamento delle procedure amministrative per la regolarizzazione delle domande ed al fine di evitare discriminazioni tra i produttori, appare inoltre opportuno mantenere le stesse sanzioni già stabilite con D.G.R. 20 maggio 2002, n. 681.

Il disegno di legge non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e non produce effetti economici ad esclusione dell'introito da parte della Regione dell'Umbria delle sanzioni irrogate.



differenziato tra le diverse DOC/DOCG regionali. Per i vigneti DOC/DOCG la sanzione amministrativa va da un minimo di 7.500,00 € ad un massimo di 12.000,00 € ad ettaro.

Sulla base delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sopra richiamate, la Regione dell'Umbria ha provveduto a regolarizzare i vigneti impiantati irregolarmente nel periodo 1 settembre 1993 – 1 settembre 1998, applicando le sanzioni stabilite dalla D.G.R. n. 681/02, mentre è stata sospesa la regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1 settembre 1993.

A seguito dell'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Regione dell'Umbria insieme a Marche, Toscana e Campania ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale, con la motivazione che lo Stato, nel disciplinare le sanzioni amministrative applicabili per l'ipotesi di impianto abusivo di vigneti, invaderebbe un ambito materiale di competenza residuale della Regione.

La Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 12 del 13 gennaio 2004 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge n. 448/01.

Nelle motivazioni della sentenza la Corte evidenzia che, orientamento saldo della giurisprudenza della stessa Corte è che "la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di automizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali". L'impianto di vigneti, trattandosi di materia agricola, è pertanto una "competenza legislativa affidata, in via residuale alle regioni e sottratta alla competenza legislativa statale." Inoltre, "ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, l'attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie spettano, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano."

Successivamente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è iniziata una trattativa a livello politico, tra il Governo italiano e la Commissione U.E., al fine di arrivare ad un'accordo sulla questione della regolarizzazione dei vigneti che avrebbe comportato anche una modifica del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all'OCM vitivinicola. Nelle more della trattativa in corso, la Regione non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento in materia.

Ultimamente è stato approvato il Reg. (CE) n. 1389 del 30 luglio 2004, che ha prorogato al 31 luglio 2005 il termine per concedere la regolarizzazione dei vigneti.


Recenti sviluppi relativi alla regolarizzazione dei vigneti

Il Commissario europeo all'Agricoltura Franz Fischler, in risposta alle richieste del Governo Italiano in ordine alla questione della regolarizzazione dei vigneti, ha espresso la seguente posizione con nota CAB – D/27930 del 03.09.04.

Il Governo italiano infatti, con nota del 18 maggio 2004, nell'esprimere preoccupazioni in merito al termine legale per la concessione della regolarizzazione dei vigneti, aveva proposto il 1 settembre 1993, come data di inizio della procedura di regolarizzazione. Il Commissario europeo ha obiettato che il divieto di commercializzare la produzione vinicola proveniente dalle superfici piantate illegalmente è stato istituito dal Reg. (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987. Pertanto alla luce delle disposizioni di cui all'art. 2, par. 2 del Reg. (CE) n. 1493/99, il divieto di commercializzazione del vino proveniente dalle superfici piantate illegalmente, deve essere applicato alle uve ottenute dai vigneti piantati illegalmente tra il 31 marzo 1987 e il 1 settembre 1998.

La motivazione di tale posizione scaturisce dal fatto che la data del 1 settembre 1993 proposta dal Governo italiano, comporterebbe una discriminazione tra i produttori che hanno proceduto alla regolarizzazione dei loro impianti e quelli che non lo hanno fatto. La

proposta italiana favorirebbe infatti manifestamente coloro che non hanno rispettato il divieto relativo agli impianti illegali, eludendo le conseguenze economiche come la distillazione obbligatoria o le spese inerenti la regolarizzazione degli impianti illegali.



Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia quanto segue.

- 1) Un primo effetto concreto ed immediato derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale è che il comma 3 bis dell'art. 2 del decreto legislativo n. 260/00, così come introdotto dall'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve considerarsi inefficace. Il secondo effetto è che vengono ripristinati gli importi delle sanzioni amministrative da applicare alla regolarizzazione dei vigneti stabiliti dal D.lvo n. 260/00.
- 2) La Regione dell'Umbria ha già provveduto alla regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati dal 1 settembre 1993 al 1 settembre 1998, con atti amministrativi definitivi, applicando le sanzioni stabilite con D.G.R. n. 681/02.
- 3) A seguito della sentenza della Corte sull'art. 64 della legge n. 448/01, i vigneti abusivi realizzati anteriormente al 1 settembre 1993, per i quali era stata sospesa la regolarizzazione, dovranno essere regolarizzati.
- 4) Sulla base del pronunciamento del Commissario europeo Franz Fischler, dovranno essere regolarizzati anche i vigneti impiantati abusivamente nel periodo 31 marzo 1987 - 1 settembre 1993.

La sentenza di illegittimità dell'art. 64 pronunciata dalla Corte Costituzionale, non consente tuttavia l'ultimazione dell'iter amministrativo delle pratiche ancora sospese relative ai vigneti abusivi realizzati anteriormente al 1 settembre 1993, per difetto di norma.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di una norma regionale per ovviare al vuoto legislativo creatosi.

Le sanzioni previste nel disegno di legge, al fine di evitare discriminazioni tra i produttori che hanno già ottenuto la regolarizzazione e quelli che devono ancora essere regolarizzati, sono le stesse già stabilite con D.G.R. 20 maggio 2002, n. 681.

Art. 3, comma 1

L'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 260/00, stabilisce l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ai produttori che hanno presentato in ritardo la dichiarazione delle superficie vitate in 619,75 € ad ettaro o frazione di ettaro. L'effetto di tale norma è che l'importo della sanzione non è legato alla superficie vitata effettivamente posseduta non denunciata, ma è la stessa per qualsiasi frazione di ettaro, creando una evidente sperequazione tra i produttori. A titolo di esempio un produttore che ha omesso di dichiarare 1.500 mq. di vigneto, con la norma attuale, pagherà la stessa sanzione di un'altro produttore che non ha dichiarato 9.500 mq. di superficie vitata.

Con il disegno di legge la sanzione amministrativa di cui sopra sarebbe rapportata alla superficie effettiva non dichiarata dal produttore.

Art. 3, comma 2

Lo stesso art. 2, comma 1 del decreto legislativo 260/00, stabilisce che la sanzione amministrativa di cui sopra è ridotta a un terzo se il produttore, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata.

Con il disegno di legge si introduce un margine di tolleranza del 5% entro il quale la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.

Art. 5

Il disegno di legge non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e non produce effetti economici ad esclusione dell'introito da parte della Regione dell'Umbria delle sanzioni irrogate.



Disegno di legge: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale viticolo".



Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.

Art. 2.
(Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti)


1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecunaria di 258,00 € per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al d.m. 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) 4.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;
- b) 7.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;
- c) 10.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;
- d) 12.000,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG: Montefalco, Torgiano;
- e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.

4. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Reg. (CE) 1493/99.




Art. 3.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal d.m. 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 619,75 € per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della

identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.



**Art. 4.
(Rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/99 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

**Art. 5.
(Norma finanziaria)**

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni" (cap. 500).

dislegsansiovigneti
Antonelli/mac

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

*Comitato Legislativo
Il Presidente*



Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999 per le violazioni in materia di potenziale viticolo".

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole nel testo che si allega in copia, concordato con la rappresentante della Sua Direzione, dott.ssa Ernesta Maria Ranieri.


Si precisa tuttavia che le norme in materia finanziaria vanno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

DF/
Par Becchetti - sanzioni-viti



a) SEZIONE II

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE

In merito alla quantificazione proposta si prende atto dei dati disponibili presso il competente servizio relativi alle domande di regolarizzazione dei vigneti.

QUADRO FINANZIARIO**Anno 2005**

Saldo da finanziare a pareggio: € 00,00

<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
----------------	--------------

- mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate €. 367.450,00


- utilizzo fondi speciali €

- riduzione autorizzazioni di spesa €

- a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio €

- mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio €

Totale €. 367.450,00 € 00,00



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nessuna.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2004	2005	2006
Saldo da finanziare	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Il Ddl non richiede copertura finanziaria, trattandosi di una maggiore entrata derivante dall'applicazione di sanzioni amministrative.

ANNOTAZIONI:

La presente scheda prevede l'entrata in vigore delle presenti norme nell'esercizio 2005.

Servizio Bilancio e controllo di gestione
IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE


(sottoscritto da Stefano Strona)

Torri Raori



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente



Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 22/12/2004
nr. 0201833
Classifica: I.14



Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti

S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999 per le violazioni in materia di potenziale viticolo".

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole nel testo che si allega in copia, concordato con la rappresentante della Sua Direzione, dott.ssa Ernesta Maria Ranieri.

Si precisa tuttavia che le norme in materia finanziaria vanno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

DF/
Par Becchetti - sanzioni-viti

Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 per le violazioni in materia di potenziale viticolo".

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione del Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.

Art. 2.
(Sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione dei vigneti)

1. Ai produttori che hanno impiantato abusivamente i vigneti nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, ai fini della regolarizzazione degli stessi prevista dall'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99, sono applicate le sanzioni di cui alla presente legge.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1 settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del Reg. (CE) 1493/1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecunaria di 258,00 € per ogni ettaro della superficie vitata.

3. Per i vigneti abusivamente impiantati nel periodo antecedente al 1° settembre 1998, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate di cui al d.m. 26 luglio 2000 e successive modificazioni e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2005, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:


a) 4.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini DOC/DOCG;



- b) 7.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli Martani, Colli Perugini, Colli del Trasimeno, Lago di Corbara, Orvietano Rosso;
- c) 10.500,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini DOC Orvieto;
- d) 12.000,00 € ad ettaro per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei seguenti vini DOC/DOCG: Montefalco, Torgiano;
- e) nel caso di vigneti ubicati in zone delimitate per la produzione di più vini DOC/DOCG, si applica la sanzione più alta stabilita per le rispettive DOC/DOCG.

4. L'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la conseguente regolarizzazione, comporta automaticamente l'iscrizione delle superfici vitate regolarizzate nell'archivio delle superfici vitate tenuto presso la Regione ai fini dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del Reg. (CE) 1493/1999.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dra.ssa Donatella Furia



Art. 3.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal d.m. 26 luglio 2000 e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di 619,75 € per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.


2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

Art. 4.
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del Reg. (CE) 1493/1999 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario
Dr.ssa *Donatella Furia*



Perugia, il 31 DIC. 2004

*Per copia conforme
all'originale.*



P. IL DIRIGENTE